A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Circolare n. 9
28.09.2026

Oggetto: Greenwashing e green claims.

Il D.lgs. n. 30/2026, recependo la direttiva (UE) 2024/825 (c.d. *Empowering Consumers for the Green Transition),* introduce obblighi precisi finalizzati a contrastare le pratiche commerciali scorrette di natura ambientale nonché a rafforzare la tutela dei consumatori.

Con il termine di adeguamento fissato al **27 settembre 2026**, le imprese sono chiamate a rivedere le proprie strategie di comunicazione alla luce del nuovo quadro normativo.

AVVISO ARMONIZZATO DI GARANZIA LEGALE

L'Avviso armonizzato è il nuovo strumento informativo che avvisa i consumatori dei loro diritti di garanzia legale.

Tutti i venditori di beni di consumo sono tenuti a esporre l'avviso armonizzato in modo visibile nel proprio punto vendita o in caso di vendita online, sul proprio sito web.

L'avviso armonizzato presenta le seguenti caratteristiche che non possono essere modificate:

- un **codice QR scansionabile** che indirizza i consumatori verso maggiori informazioni sulle garanzie nella loro lingua;
- se stampato, non può essere di dimensioni inferiori al formato A4;
- se esposto in un negozio, può essere a colori o in bianco e nero;
- se visualizzato online, deve essere a colori.

ETICHETTA ARMONIZZATA – GARAN

I produttori che scelgono di offrire una **garanzia commerciale di durabilità volontaria**, che va al di là di quella legale, devono utilizzare l'**etichetta GARAN armonizzata** a livello dell'UE.

Per rientrare nel sistema **EU GARAN** devono ricorrere contemporaneamente tre condizioni:

1. la garanzia deve essere completamente gratuita per il consumatore;
2. deve coprire il bene nel suo complesso e non soltanto alcuni componenti;
3. deve avere una durata superiore a due anni.

Se manca anche una sola di queste condizioni, quella garanzia commerciale non rientra nell'EU GARAN. Resta ferma la possibilità, tanto per i produttori quanto per i venditori, di offrire altri tipi di garanzie commerciali a condizione che ciò non confonda i consumatori circa la garanzia commerciale di durabilità offerta dai produttori attraverso l'etichetta GARAN dell'UE.

L'etichetta armonizzata GARAN presenta le seguenti caratteristiche che non possono essere modificate:

- ha un **formato fisso**, che comprende:
  - la dicitura "GARAN"
  - un segno di spunta indicante la durabilità
  - un'icona del calendario per gli anni
  - un promemoria visivo dell'esistenza della garanzia legale di conformità
  - un codice QR che rimanda alle informazioni sull'etichetta GARAN in tutte le lingue dell'UE
- se stampata, **non può essere di dimensioni inferiori a 95 x 100 mm** e può essere a colori oppure in bianco e nero
- se utilizzata online, deve essere **a colori** e può utilizzare un **formato di visualizzazione annidato**, espandibile al primo click o passaggio del mouse.

Il produttore, deve modificare i seguenti elementi per allinearli alle condizioni della garanzia commerciale di durabilità che offre:

- la durata della garanzia (in anni);
- la tua denominazione commerciale o il tuo marchio di fabbrica;
- l'ID del modello, per consentire ai consumatori di verificare facilmente quali prodotti sono coperti dalla garanzia di durabilità.

Il venditore, deve esporre in modo visibile l'etichetta GARAN per permettere ai consumatori di controllare facilmente quali prodotti dispongono di una garanzia commerciale di durabilità da parte del produttore.

NUOVE PRATICHE COMMERCIALI INGANNEVOLI

Al Codice del Consumo vengono aggiunte due nuove fattispecie di pratiche commerciali ingannevoli:

- **asserzione ambientale su prestazioni future senza piano di attuazione (b-ter)**: è pratica ingannevole formulare un'asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili, stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che preveda obiettivi misurabili con scadenze precise, assegnazione delle risorse e verifica periodica da parte di un terzo indipendente le cui conclusioni siano messe a disposizione dei consumatori.
- **pubblicizzazione di vantaggi irrilevanti (b-quater)**: è ingannevole pubblicizzare come vantaggi per i consumatori elementi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche del prodotto o dell'impresa.

Le pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli sono:

a) esibire un'etichetta di sostenibilità non basata su un sistema di certificazione o non stabilita da autorità pubbliche;

b) formulare un'asserzione ambientale generica per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali;
c) formulare un'asserzione ambientale concernente il prodotto o l'attività dell'impresa nel loro complesso, quando essa riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell'attività;
d) asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente;
e) presentare requisiti imposti per legge su tutti i prodotti di una categoria come se fossero un tratto distintivo dell'offerta del professionista.

Ad esempio, una bottiglia che riporta "bottiglia sostenibile" o "amica dell'ambiente" senza altra indicazione è, dal 27 settembre 2026, un'asserzione generica priva di supporto. In questo caso occorre che la dicitura indichi l'attributo verificabile e la sua estensione reale come "bottiglia realizzata con il 30% di plastica riciclata".

REGIME SANZIONATORIO

La vigilanza sull'applicazione della normativa è affidata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), cui sono attribuiti specifici poteri sanzionatori e che è da sempre particolarmente attiva nella repressione dei fenomeni di c.d. greenwashing.

Le sanzioni amministrative applicate vanno da 5.000 euro a 10.000.000 euro, tenendo conto della gravità e della durata della violazione. Nei casi più gravi – infrazioni gravi o diffuse a livello europeo – la sanzione può raggiungere il 4% del fatturato annuo realizzato in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea interessati dalla relativa violazione.

Pertanto, **qualora non vi abbiate già provveduto**, si consiglia di:
- censire punti vendita, siti e-commerce, app e marketplace interessati;
- predisporre l'Avviso armonizzato ufficiale per ogni punto vendita e canale online;
- raccogliere le informazioni rese disponibili dai produttori (durata, modello e dati necessari alla compilazione dell'Etichetta armonizzata), fermo restando che il venditore non è tenuto a ricercarle attivamente;
- aggiornare pagine prodotto, condizioni di vendita, informative precontrattuali con eventualmente l'etichetta armonizzata - GARAN;
- formare il personale commerciale, marketing, e-commerce e customer care.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Associazione Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA' LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA' ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE.

Indirizzo internet: *www.studiotognetti.com* - Indirizzo e-mail: *info@studiotognetti.com*

37063 ISOLA DELLA SCALA (VR)
VIA GARIBALDI, 10
TEL. +39 045 - 6630444

37135 VERONA
VIA A. DOMINUTTI, 20
TEL. +39 045 - 597787

37051 BOVOLONE (VR)
VIA MADONNA, 437
TEL. +39 045 - 7100449
TEL. +39 045 - 6901282

37068 VIGASIO (VR)
PIAZZA A. LUCIANI, 5
Tel. +39 045 - 7363255

37045 LEGNAGO (VR)
VIALE DEI CADUTI, 95
TEL. +39 0442 - 602272

20121 MILANO
PIAZZA CAVOUR, 3

00195 ROMA
VIA RODI, 24